

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di un operatore economico idoneo all'affidamento di incarico di organizzazione e realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative per la "FESTA DEL GRANO" 12-13-14 e 18-19-20 giugno 2020

Associazione del Distretto Urbano del Commercio della città di Cerignola "Cerignola fa centro"

Sede legale c/o Palazzo di Città Comune di Cerignola Piazza della Repubblica Codice fiscale 90041730715.

Pec duccerignolafacentro@pec.it

IL PRESIDENTE dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Cerignola RENDE NOTO

Premesso che:

- > La Regione Puglia ha introdotto i distretti urbani del commercio (DUC) con la L.R. n. 5/2008, di modifica alla L.R. n. 11/2003, con la finalità principale di promuovere una politica organica di sviluppo e supporto al commercio per diventare un elemento di integrazione e coesione sociale, di sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione;
- > Il Distretto Urbano della città di Cerignola, iscritto al Registro Regionale dei DUC Puglia, è stato destinatario di finanziamento regionale di cui all'Atto Dirigenziale n. 231 del 14.12.20218 della Regione Puglia;
- > i servizi da acquisire attraverso il presente Avviso, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo, rientrano nelle finalità previste dal Bando sopra menzionato;
- > l'iniziativa viene assunta al principale scopo di promuovere, attraverso la valorizzazione di un sito unico quale le "fosse granarie", l'economia locale e tutti gli operatori economici operanti sul territorio;
- > sono ammissibili, secondo il presente Avviso, imprese e società iscritte al registro della C.C.I.A.A. ed aventi espressa indicazione nel certificato camerale dell'attività svolta che dovrà essere conforme alla prestazione richiesta;
- > considerata la natura pubblica del finanziamento ricevuto si intende procedere all'individuazione del contraente a seguito di procedura di evidenza pubblica;

Visti:

l'atto costitutivo dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio "Cerignola fa centro" registrato all'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2017;



la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Cerignola fa centro" del DUC di Cerignola del 05.03.2020, di approvazione del presente Avviso;

Considerato che:

il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per l'Associazione del Distretto Urbano del Commercio ovvero non preclude al DUC Cerignola la possibilità di includere, nel cartellone in programma, eventi e/o iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle oggetto delle proposte pervenute in relazione al presente Avviso.

Le imprese interessate a ideare e/o organizzare eventi ed iniziative legate al tema, sono invitate a presentare un proprio progetto complessivo per la realizzazione della FESTA DEL GRANO seguendo le modalità e i criteri di seguito esposti.

1. Informazioni di carattere tecnico sui contenuti delle proposte

Le proposte da inserire nel calendario degli eventi in occasione della "FESTA DEL GRANO" dovranno apportare un significativo contributo allo sviluppo culturale e alla promozione turistica e commerciale della città di Cerignola attraverso la valorizzazione del sito, unico nel suo genere, delle "Fosse granarie", tra i simboli della storia, cultura e vocazione agricola del territorio.

Il contenuto delle stesse potrà riguardare le seguenti attività comunque collegate al tema individuato:

- eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità che possano coinvolgere professionisti, anche noti nel campo artistico, con proposte di eventi singoli e non;
- 2. eventi folkloristici, manifestazioni di danze e musiche popolari ed internazionali, che richiamino, in qualche modo, il tema proposto;
- 3. manifestazioni culturali (convegni a tema, mostre ecc.);
- 4. manifestazioni sportive;
- 5. manifestazioni tematiche;
- notte bianca con la partecipazione di operatori del settore enogastronomico e commerciale con stands e/o altre modalità;
- 7. rassegne cinematografiche;
- 8. arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e di animazione ed intrattenimento itinerante;
- 9. escursioni guidate nel territorio;
- 10. Altro.

Per realizzare gli eventi sono stati individuati alcuni luoghi, interni all'area del DUC, di seguito menzionati:

- Palazzo Fornari;
- Sala conferenze presso sede comunale;
- Via Roosevelt;
- Piazza Duomo;
- Piazza Repubblica;
- Villa Comunale;
- Piazza Matteotti.

Per garantire una maggiore partecipazione di tutte le realtà del territorio, saranno premiate le proposte che, presentate da una singola impresa, prevedano il coinvolgimento delle associazioni



presenti sul territorio regolarmente riconosciute, dei gruppi teatrali, musicali e di danza, dei singoli artisti e di altri organismi in grado di apportare arricchimento al calendario proposto.

2. Importo disponibile e pagamenti

Le risorse stanziate per il presente Avviso ammontano ad € 25.000 euro (iva compresa) per la progettazione ed organizzazione del calendario di eventi.

Il pagamento delle prestazioni, comprese nel progetto, sarà erogato:

- per il 20% della complessiva somma, a titolo di anticipazione, alla data della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di regolare fattura;
- per la restante parte a conclusione dell'evento, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'aggiudicatario accompagnata da dichiarazioni di avvenuto pagamento dei soggetti giuridici coinvolti a vario titolo nel progetto.

3. Requisiti degli operatori economici interessati

Con il presente Avviso, l'Associazione del DUC, chiede la presentazione di istanze di partecipazione da parte di operatori in possesso dei seguenti requisiti:

• Requisiti minimi e di ordine generale:

- possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice contratti pubblici);
- titolari di partita iva;
- iscrizione al Registro C.C.I.A.A. con espressa indicazione, da visura camerale, dell'attività svolta con relativo codice ATECO (organizzazione convegni e fiere, altre attività di intrattenimento, altre attività di supporto a rappresentazioni artistiche e similari);

Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici interessati devono essere operativi nell'ambito attinente all'oggetto del presente Avviso, con adeguata e comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi e/o iniziative di pari genere. Devono attestare la piena e immediata capacità tecnico-operativa e l'esecuzione della fornitura nei modi e termini dell'affidamento.

4. Modalità e termini di presentazione dell'istanza di partecipazione.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria istanza di partecipazione al presente Avviso e la relativa documentazione debitamente sottoscritta – a pena di esclusione – dal titolare o dal legale rappresentante della ditta.

Le istanze di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire a Duc Cerignola con la dicitura: "Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per l'organizzazione e la realizzazione di eventi, spettacoli e di iniziative per la FESTA DEL GRANO", entro e non oltre 6 aprile 2020 alle ore 12 alla seguente pec duccerignola facentro @pec.it.

Tale termine è tassativo per cui causa di esclusione dalla presente procedura.

L'istanza va presentata utilizzando l'allegato modello "istanza di partecipazione" (Allegato A), unitamente a copia del documento di identità, scaricabile dai siti istituzionali dei Soci fondatori del DUC di Cerignola, compilata in ogni sua parte e sottoscritta nei termini e secondo le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico e dovrà specificare, tra l'altro:

- le esigenze tecnico/logistiche necessarie alla realizzazione dell'evento;
- che tutte le spese necessarie all'organizzazione e realizzazione restano a carico del



proponente, destinatario del finanziamento, compreso il pagamento della SIAE;

- la dichiarazione di accettazione che:
- l'Associazione del Duc Cerignola si intende sollevata senza eccezioni e riserva da ogni forma di responsabilità per danni o altro che dovessero derivare a persone o a cose in conseguenza e in dipendenza dello svolgimento delle iniziative e eventi di cui al progetto;
- L'Associazione del DUC Cerignola si riserva la facoltà:
 - di cancellare dal programma presentato una o più iniziative, anche senza motivazione alcuna, con unico obbligo di congruo preavviso al soggetto affidatario di almeno 15 giorni, senza rimborso alcuno;
 - ➢ di annullare l'intera manifestazione, comunicandolo almeno 25 giorni prima, per motivi di forza maggiore o emergenze sanitarie, senza corrispondere alcun finanziamento e l'affidatario sarà tenuto alla restituzione dell'anticipazione ricevuta;
 - ➢ di annullare o rinviare ad altra data la manifestazione da parte dell'Amministrazione comunale o del DUC, per motivi di forza maggiore (condizioni climatiche, problemi di sicurezza, emergenze sanitarie, ecc.). In tali casi, ad avvenuto allestimento degli spazi e luoghi con la messa in opera di quanto necessario per la realizzazione dell'evento, il DUC corrisponderà unicamente il rimborso delle spese documentate e sostenute conteggiando quanto già erogato con l'anticipazione del 20%.

All'istanza andranno allegati:

- Copia documento identità titolare/legale rappresentante ed eventualmente del referente organizzativo;
- 2. Relazione dettagliata ed esplicativa del progetto secondo lo schema di cui all'allegato B e B1);
- Dichiarazione di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritta e con allegato documento di identità (Allegato C);
- 4. Dichiarazioni di impegno delle associazioni territoriali coinvolte sulle attività da svolgere (vedi Allegato B, n. 3) accompagnate dai curricula relativi alle attività pregresse.

Ulteriori dichiarazioni, come, ad esempio, la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la autodichiarazione sull'assenza dei conflitti di interesse, saranno richiesti in caso di affidamento del servizio.

5. Criteri valutazione delle proposte

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Consiglio Direttivo del DUC, dopo aver accertato la completezza e la correttezza dell'istanza e relativa documentazione, rispetto alle prescrizioni del presente Avviso, procederà alla valutazione dei progetti presentati sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente.

Verificata la completezza si procederà all'attribuzione dei punteggi nel modo che segue.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
Coerenza con gli obiettivi dell'Avviso: completezza e qualità del	la Max
proposta progettuale complessiva, coerenza con le finalità generali con l'identità del contesto oggetto di intervento (capacità	e 25 punti



PUNTEGGIO MASSIMO	100 punti
Valutazione budget presentato (eventuali compartecipazione e/o sponsor) e congruità delle spese previste per le singole azioni progettuali	Max 15 punti
Promozione delle iniziative e piano di comunicazione integrato on/off-line.	Max 15 punti
Ampiezza del coinvolgimento attivo delle altre realtà locali presenti nel territorio (Associazioni regolarmente riconosciute ed altro)	Max 25 punti
Qualità e quantità delle iniziative proposte, originalità del progetto, impatto sociale e culturale, localizzazione eventi, cronoprogramma	Max 20 punti
valorizzare il sito delle "fosse granarie", il territorio e i suoi attrattori); livello di innovatività della proposta (di processo, di prodotto); capacità di coinvolgimento e animazione nelle comunità locali.	

Il progetto che riceverà il punteggio più alto sarà quello selezionato.

In ogni caso per l'ammissione al finanziamento il progetto presentato deve raggiungere un punteggio minimo di 70 punti.

L'Associazione si riserva di procedere con affidamento diretto anche in presenza di un'unica istanza di partecipazione pervenuta.

6. Interventi a carico dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione comunale, per la realizzazione del programma relativo alla FESTA DEL GRANO, metterà a disposizione i seguenti spazi e servizi:

- Palazzo Fornari, sala conferenze presso Palazzo di Città e suolo pubblico (piazze, vie e giardini pubblici nei luoghi individuati al paragrafo 1);
- > patrocinio;
- > uso dello stemma del Comune di Cerignola;
- > promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali.

7. Interventi a carico del proponente

Il proponente dovrà:

- organizzare gli eventi nel rispetto delle normative vigenti relativamente al personale, agli
 impianti e alle attrezzature da installare e/o utilizzare per gli spettacoli ovvero acquisire,
 ove necessario, il parere della Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico
 spettacolo;
- realizzare il progetto, approvato previa sottoscrizione di un contratto per lo svolgimento della manifestazione, riportante criteri e modalità ed eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale;
- elaborare e produrre materiale pubblicitario inerente l'evento, che, approvato dal Duc Cerignola, dovrà contenere obbligatoriamente il logo del Duc Cerignola a disposizione presso l'Ufficio di distretto;
- presentare una relazione finale dell'evento realizzato, producendo documentazione filmica



o fotografica ed evidenziando gli obiettivi raggiunti e le eventuali criticità riscontrate.

Relativamente alla concessione di immobili e/o spazi di proprietà comunale il beneficiario avrà l'obbligo di riconsegnare i beni concessi nello stesso stato in cui lo ha ricevuto. Qualora vi siano furti, danneggiamenti, manomissioni delle attrezzature, di parti di esse o deterioramenti dovuti al loro cattivo utilizzo, il concessionario dovrà risarcire il Comune con una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale con le modalità da esso stabilite.

8. Clausole

Una volta sottoscritto il contratto con il Duc, il proponente è tenuto a rispettare l'impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità convenute.

Il rapporto con l'Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti motivi:

- qualora l'evento realizzato non rispecchi i contenuti della proposta presentata;
- eventuali irregolarità o carenze della documentazione richiesta per lo svolgimento dell'evento.

Dal ricevimento della proposta e per tutta la durata della valutazione, il Duc Cerignola potrà richiedere al proponente integrazioni o parziali modifiche per una maggiore funzionalità della proposta, anche a seguito di sopralluoghi ed indicazioni con gli organi tecnici competenti del Comune di Cerignola.

L'eventuale indisponibilità del proponente legittima il Duc Cerignola a vagliare un altro progetto in sostituzione, entro il termine di chiusura del calendario delle manifestazioni estive e compatibilmente con le risorse disponibili ed i tempi tecnici organizzativi.

9. Responsabilità

Il titolare dell'impresa che organizza gli eventi inseriti nel cartellone deve:

- presentare i fascicoli tecnici necessari alla realizzazione della proposta progettuale approvata e la documentazione in merito allo sfruttamento del diritto d'autore. Non sarà rilasciata perentoriamente alcuna autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in mancanza di uno qualsiasi degli adempimenti tecnici, propedeutici al rilascio dell'autorizzazione. Inoltre, prima del rilascio della stessa, dovrà essere esibita la copia del pagamento effettuato dei diritti d'autore (SIAE ed ENPALS) i cui costi sono ad esclusivo carico del proponente;
- effettuare le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel pieno rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con il Comune di Cerignola. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Comune di Cerignola e dei terzi;
- predisporre ed attuare le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte;
- 4. assumere la responsabilità ai fini di legge dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività, presentando, all'atto dell'affidamento adeguata polizza assicurativa con cui si impegna, in caso di sinistro, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi e/o cose per un massimale di € 1.500.000,00.



10. Trasparenza e disposizioni finali

L'esito della procedura sarà pubblicato sui siti istituzionali dei soci fondatori dell'Associazione del DUC Cerignola.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerignola www.comune.cerignola.fg.it in Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e gare e sull'home page e sul sito del DUC www.cerignola.smartduc.it.

Il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è il manager del DUC Cerignola dr. Giuseppe Chiarelli.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, i dati richiesti con il presente Avviso saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per scopi previsti dalla presente procedura e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Cerignola.

Si precisa che il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Associazione e/o i suoi soci fondatori. Pertanto l'Associazione si riserva di sospendere, modificare e annullare la procedura senza che i soggetti che abbiano presentato istanza possano avanzare pretese di qualsivoglia natura.

Il Manager dell'Associazione Distretto Urbano del Commercio Il Presidente dell'Associazione Distretto Urbano del Commercio

/ Jus

Allegato A)

Domanda di partecipazione all'AVVISO PUBBLICO per la selezione di un operatore economico idoneo all'affidamento di incarico di organizzazione e realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative per la "FESTA DEL GRANO" 12-13-14 e 18-19-20 giugno 2020 (da redigere su carta intestata)

Scadenza presentazione 6 aprile 2020 ore 12.00.

Al Distretto Urbano del Commercio duccerignolafacentro@pec.it

OGGETTO: Proposta progettuale eventi/spettacoli/iniziative nell'ambito della "Festa del grano" 12-13-14 e 18-19-20 giugno 2020.

Il/la sottoscritto/a, nato/a il/
II/la sottoscritto/a
a provincia () residente in
provincia () Via/Piazza
C.F, in qualità di:
della
con sede legale in provincia () Via/Piazza
n
iscrizione CCIAA Reg. Imprese n
CHIEDE
per organizzare e realizzare la Festa del Grano 2020 , di cui all'allegata relazione (Allegato B):
la concessione dei seguenti spazi e servizi comunali (barrare quelli richiesti):
□ Suolo pubblico e uso dei luoghi individuati nell'Avviso ;
☐ Patrocinio e uso dello stemma del Comune di Cerignola;
Promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;
INDICA
le esigenze tecnico/logistiche da utilizzare per la realizzazione dell'evento:
 gli automezzi da autorizzare per il transito e/o la sosta temporanea in aree pedonali (solo carico/scarico
materiali):
 Il coinvolgimento delle realtà associative territoriali: SI (come da dichiarazioni di impegno allegate) NO

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto per il caso di dichiarazioni mendaci:

 Di aver preso visione dell'Avviso pubblicato e di accettarne, senza riserva alcuna, le clausole e condizioni nello stesso riportate, anche quelle qui non riportate espressamente;

2. che sarà cura dello scrivente assicurare che l'evento/spettacolo/iniziativa avrà tutte le prescritte autorizzazioni

dei competenti Uffici comunali e non:

- che tutte le spese necessarie all'organizzazione dell'evento restano a carico del proponente, destinatario del finanziamento, compreso anche il pagamento della SIAE;
- 4. che il 20% del finanziamento sarà erogato, a titolo di anticipazione, alla data della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di regolare fattura e per la restante parte, a conclusione dell'evento, previa presentazione di regolare fattura elettronica accompagnata da dichiarazioni di avvenuto pagamento dei soggetti giuridici coinvolti a vario titolo nel progetto;

5. di accettare:

- a. di sollevare il DUC Cerignola, senza eccezioni e riserva, da ogni forma di responsabilità per danni o altro che dovessero derivare a persone o a cose in conseguenza e in dipendenza dello svolgimento delle iniziative e eventi di cui al progetto;
- la cancellazione dal programma presentato una o più iniziative, anche senza motivazione alcuna, con unico obbligo di congruo preavviso al soggetto affidatario di almeno 15 giorni, senza rimborso alcuno;
- l'annullamento dell'intera manifestazione, comunicato dal DUC almeno 25 giorni prima, per motivi di forza maggiore o emergenze sanitarie, senza corresponsione di alcun finanziamento e con la restituzione dell'anticipazione ricevuta;
- d. l'annullamento o il rinvio ad altra data della manifestazione da parte dell'Amministrazione comunale o del DUC, per motivi di forza maggiore (condizioni climatiche, problemi di sicurezza, emergenze sanitarie, ecc.). In tali casi, ad avvenuto allestimento degli spazi e luoghi con la messa in opera di quanto necessario per la realizzazione dell'evento, il DUC corrisponderà unicamente il rimborso delle spese documentate e sostenute conteggiando quanto già erogato con l'anticipazione del 20%.

5. c	ne il referente organizzativo delegato ad operare è
	z./ra:
na	to/a C.F C.F
cel	ularee-mail;
SI al	
1.	Copia documento identità titolare/legale rappresentante ed eventualmente del referente organizzativo;
2.	Relazione dettagliata ed esplicativa del progetto secondo lo schema di cui all'allegato B E B1);
3.	Dichiarazione di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritta e con allegato documento di identità (Allegato C);
4.	Dichiarazioni di impegno delle associazioni territoriali coinvolte sulle attività da svolgere accompagnate dai curricula relativi alle attività pregresse.
Data	
	Firma
	Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
II co	ttoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni
istit	izionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i zi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Data.	

SCHEMA DI RELAZIONE PROGETTO

- 1. AMPIA DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO con indicazione della tipologia delle iniziative ed eventi inseriti nello stesso;
- 2. Obiettivo/i prefisso/i;
- 3. Indicazione del programma che ogni associazione coinvolta dovrà svolgere nell'ambito della manifestazione;
- 4. Luoghi e spazi di svolgimento con indicazione della connessione con la finalità di valorizzazione del sito "le fosse granarie";
- 5. Mappa logistica delle iniziative ed eventi;
- Crono programma riassuntivo del progetto con indicazione delle date ed orari che si propongono nonché dei luoghi di svolgimento;
- 7. Descrizione attività di comunicazione;
- 8. Budget dell'evento proposto, con specifica delle singole voci di spesa ed eventuali fonti di autofinanziamento (risorse proprie, sponsor, contributi ecc.). All'uopo è stato predisposto apposito modello di budget da utilizzarsi (Allegato B1);
- 9. Ogni ulteriore indicazione che possa essere utile a descrivere il progetto.



Allegato B1)

QUADRO ECONOMICO

ENTRATE (comprensive di IVA e altri oneri di legge)

Risorse proprie	Euro
Contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni	Euro
Incassi (venditabigliettid'ingresso)	Euro
Altro (specificare)	Euro
Altro (specificare)	Euro
Totale	Euro

SPESE (comprensive di IVA e altri oneri di legge)

Compenso personale artistico	Euro
Compenso personale tecnico	Euro
Noleggio attrezzature tecniche	Euro
Service	Euro
SIAE e diritti d'autore	Euro
Promozione e pubblicità	Euro
Organizzazione	Euro
Altro(specificare)	Euro
Altro(specificare)	Euro
Totale	Euro



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

а	l/la sottoscritto/a, nato/a il/ n
p	provincia () Via/Piazza
C	he si allega in fotocopia, in qualità di ⁱ :he si allega in fotocopia, in qualità di ⁱ :
	lella
	on sede legale inprovincia () Via/Piazza
	P.IVA C.F.
	onsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
d	ichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze
a	mministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
	DICHIARA
1.	Che l'operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2.	Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine
	dell'espletamento della gara, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici. Tali dati saranno
	comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative.
Luo	go e data



¹ Indicare se titolare, socio, direttore tecnico, amministratore munito di rappresentanza, socio accomandatario, procuratore speciale.

Art. 80 Motivi di esclusione

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nel casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis dei codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 2010, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile:

- dice penale nonche all'articolo 2535 dei codice civile;
 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 dei codice civile;
 c) frode al sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione deli ordine costituzionale reali terroristiche;
 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 dei codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento dei terrorismo, quali definiti all'articolo 1 dei decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 f) sfruttamento dei lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- 2. Costitulsce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento al soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresi quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 3. L'esclusione di cui al commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nel confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o dei direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; del soci accomandatari o dei direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri dei consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, Ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttore tecnico o dei socio unico persona fisica, ovvero dei socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nel casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta al sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative ai rilascio dei documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto dei Ministero dei lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato al suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati orima della scalenza del tempo ne la presentazione delle domande. formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nel casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi

confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere

- dubbia la sua integrità o affidabilità;

 c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute al fini dei corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

 c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nel confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

 d) la partecipazione dell'operatore economico determini una elezione dell'operatore economico dell'operatore economico dell'operatore economico determini una elezione dell'operatore economico dell'operato

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse al sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolviblie;
- risolvibile;
 e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
- veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato faise dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
- documentazione al fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

 h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

 i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza
- del medesimo requisito:
 - 1) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima del reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati al sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato I fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui aprimo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione dei bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili

ad un unico centro decisionale.

- 6. Le stazioni appaitanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cul al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appaito non può avvalersi della possibilità prevista dal commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nel casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, al sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta al sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale;
 c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nel casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaitante deve tenere conto di tale fatto al fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca al sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante 12. In caso di presentazione di laisa dictini azione di laisa documentazione, nene procedure di gara e negli ambamenti di subapparto, la sazione applicante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rivevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichitarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dei comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaitanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative al fini dei medesimo comma 5, lettera
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare I relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano I motivi di esclusione previsti dal presente articolo.